



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

Pesaro

Calata Caio Duilio, 47 – 61121 Pesaro – Tel.0721.177831 - 17783300 - Fax 0721.1778368 –

Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/pesaro – E-Mail: cppesaro@mit.gov.it

Indirizzo PEC : cp-pesaro@pec.mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA MARITTIMA

GARA DI PESCA CON CANNA DA RIVA A BOX DENOMINATA “MEMORIAL PIERGIORGIO POLETTI E TROFEO GIORGIO CARLONCINI”

Data: 17 Agosto 2025

Area dell'evento: Porto di Pesaro – Molo di Momo

Organizzatore: F.I.P.S.A.S. Comitato provinciale di Pesaro e Urbino

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro e Comandante del Porto di Pesaro:

VISTA l'istanza datata 01.08.2025 della F.I.P.S.A.S. Comitato provinciale di Pesaro e Urbino (d'ora in poi denominato *organizzatore*) assunta in data 03.08.2025 al protocollo d'ufficio di questa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – al n. 11997, con la quale la stessa associazione richiedeva di poter effettuare la gara di pesca con canna a box denominata “Memorial Piergiorio Poletti e Trofeo Giorgio Carloncini” nella giornata del 17 agosto 2025 nel campo gara posizionato nei punti di coordinate geografiche (datum WGS 84):

A	Lat. 43° 55' 30" N	Long. 012° 54' 13" E
B	Lat. 43° 55' 30" N	Long. 012° 54' 19" E
C	Lat. 43° 55' 31" N	Long. 012° 54' 19" E
D	Lat. 43° 55' 31" N	Long. 012° 54' 13" E

VISTO il “Provvedimento di Approvazione” n. 144/2025 rilasciato da questa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – in data 12.08.2025 e le relative prescrizioni;

VISTO il foglio prot. 16192 in data 11/08/2025 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con sede in Ancona, assunto in pari data al prot. n. 12492 di questa Capitaneria di Porto, con il quale la stessa Autorità di Sistema Portuale rilasciava il proprio nulla osta, ai fini demaniali, allo svolgimento della manifestazione;

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 “Regolamento per l'esecuzione della L. 14.7.1965, n.963”, in particolare relativamente agli articoli 137, 138, 139, 140, 142, 143 e 144;

VISTO il “Regolamento del Porto di Pesaro” approvato con Ordinanza n. 03/2014 in data 20/01/2014 e s.m.i. della Capitaneria di Porto di Pesaro;

VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che il giorno **17 agosto 2025** dalle **ore 06.30** alle **ore 13.00**, si svolgerà una gara di pesca con canna a box denominata “Memorial Piergiorio Poletti e Trofeo Giorgio Carloncini”, organizzata dalla F.I.P.S.A.S. Comitato provinciale di Pesaro e Urbino, nello specchio acqueo antistante il molo di Momo

del porto di Pesaro, nel campo di gara delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (*datum WGS 84*), meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato:

A	Lat. 43° 55' 30" N	Long. 012° 54' 13" E
B	Lat. 43° 55' 30" N	Long. 012° 54' 19" E
C	Lat. 43° 55' 31" N	Long. 012° 54' 19" E
D	Lat. 43° 55' 31" N	Long. 012° 54' 13" E

ORDINA

Art. 1 – Condotta nell'area interessata dall'evento

A decorrere dalle **ore 06:30 del giorno 17 agosto 2025** e sino a conclusione della gara di pesca, presumibilmente alle **ore 13:00**, nello specchio acqueo portuale di cui al rende noto, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico, **è vietata** ogni attività di superficie e subacquea suscettibile di recare pericolo alla sicurezza della navigazione ed alla tutela della pubblica incolumità. Le unità in transito dovranno procedere con estrema cautela e alla minima velocità consentita, prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive alla normale prudenza nella condotta nautica, suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 2 – Dergoghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione dei propri servizi istituzionali.

Art. 3 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 – 4° comma – del D.lvo 18 luglio 2005, n.171, così come modificato dal Decreto legislativo 3 Novembre 2017, n. 229;
- b) negli altri casi, saranno imputabili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, del reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione;
- c) per violazioni in materia di pesca, a norma delle pertinenti disposizioni di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione ai Comune di Pesaro e Fano ed agli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento alla pagina "*ordinanze*" del sito istituzionale www.guardiacostiera.mit.gov/pesaro;
- invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.-

Pesaro, (data del protocollo digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Nicola GAUDINO

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgvo 82/2005 Art. 21)

